Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 30 aprile 2014

fisco-lavoro

Regime Iva dell'accordo di "consignment stock" nei rapporti intracomunitari

di **Marco Peirolo**

In un precedente intervento (Regime IVA del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari) si è detto che l'accordo di "consignment stock" ha una **struttura simile** a quella del **contratto estimatorio**, laddove quest'ultimo è definito dall'art. 1556 c.c. come il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinati beni ad un'altra parte (accipiens), con l'obbligo, di quest'ultima, di pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Con il consignment stock, infatti, il soggetto trasferente invia i beni in un **deposito** (anche IVA ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993) ubicato in altro Stato membro, **appartenente al soggetto trasferitario**, il quale ha la possibilità di prelevarli al fine di utilizzarli per le proprie esigenze produttive e/o finanziarie. Più in generale, è richiesto che i beni, di proprietà del trasferente, siano nella **piena disponibilità del trasferitario**, ancorché custoditi per conto di quest'ultimo presso un terzo soggetto.

Anche nel suddetto schema contrattuale, il **passaggio della proprietà** non si verifica nel momento del trasporto/spedizione dei beni all'estero, ma in un secondo tempo, cioè **all'atto del prelievo** o, comunque, **decorso un anno dalla consegna**, in perfetta analogia a quanto previsto, per il contratto estimatorio, dall'**art.39, comma 1, del D.L. n.331/1993**.

In definitiva, la movimentazione dei beni assume natura intracomunitaria, ma **la fatturazione è posticipata** e, sul punto, possono richiamarsi le indicazioni fornite dall'Amministrazione con:

- la **R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E**, per i beni inviati in altro Stato membro;
- la **R.M. 10 aprile 2000, n. 44/E**, per i beni provenienti da altro Stato membro.

Sotto il primo profillo, riguardante la natura della movimentazione intracomunitaria dei beni, la struttura dell'operazione esclude l'applicazione della regola generale prevista per i **trasferimenti "senza vendita"**, considerati "**assimilati**":

- alle **cessioni intracomunitarie**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall'operatore italiano in altro Paese membro;
- agli **acquisti intracomunitari**, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall'operatore comunitario in Italia.

Sotto il secondo profilo, riguardante il "tempo" della fatturazione, è nel momento in cui si considera effettuata la cessione, cioè all'atto del prelievo, che il trasferente/cedente italiano deve emettere la relativa fattura, **non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. In relazione, pertanto, al periodo (mese o trimestre) nel quale è avvenuto il prelievo dei beni dal deposito, dovrà essere anche presentato il **modello INTRA 1-bis**.

Specularmente, per i beni provenienti da altro Stato membro, l'operazione si considera sottoposta ad una **condizione sospensiva**, in quanto il passaggio del diritto di proprietà si realizza solo all'atto del prelievo dei beni da parte del trasferitario/cessionario. È in relazione a tale momento, pertanto, che si considera effettuato l'acquisto intracomunitario, **imponibile IVA** ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993 e che dovrà essere conseguentemente presentato il **modello INTRA 2-bis**.

Per superare la presunzione di cessione e di acquisto, l'operatore nazionale, in veste sia di trasferente/cedente sia di trasferitario/cessionario, è tenuto a rispettare l'obbligo di cui all'**art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993**. È infatti previsto che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad un **titolo non traslativo della proprietà** devono essere **annotati in un apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.